

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**  
**Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**  
**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ARTT.68 CCII**

**Organismo di Composizione della Crisi**

**Gestore: Avv. Stefano Ruocco – Avv. Alina Farina**

**Indice**

1. Note preliminari.
2. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.
3. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII inerente al caso specifico.
4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2 lettera E del CCII;
5. Analisi del piano di ristrutturazione del debito e verifica del sovraindebitamento.
  - 5.1 Attivo;
  - 5.2 Passivo;
6. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68 comma 2 lettera A CCII);
7. Analisi del merito creditizio dei finanziatori (art. 68 comma 3 CCII);
8. Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 68 comma 2 lettera B CCII);
9. Atti di disposizione degli ultimi cinque anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 67 c. 2 bis lett. c CCII);
10. indicazione presunta dei costi della procedura;
11. Esposizione della proposta e valutazione alla probabile convenienza dell'alternativa liquidatoria (art.67 comma 4 CCII);
12. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo alla domanda (art. 68 comma 2 lettera c CCII)
13. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6);

***1. Note preliminari.***

I sottoscritti **avv. Stefano Ruocco** (C.F. RCCSFN78M16F839K), con studio in Napoli, alla via Simone Martini, 66, tel. 3398501436 ed indirizzo PEC: stefanoruoco@avvocatinapoli.legalmail.it e **avv. Alina Farina** ( FRNLNA82P68B963J ), con studio in Crispano (NA) alla via Provinciale, 4 tel. 0818321314 indirizzo PEC alinafarina@avvocatinapoli.legalmail.it in data 23.02.2021, con comunicazione a mezzo PEC sono stati nominati dall'OCC COA di Napoli, gestori dell'Organismo di composizione della crisi, nel procedimento n. Prot. N. 12/2021 promosso dai coniugi [REDACTED] nato in Napoli il 06-05-

1964 C.F.: [REDACTED] e la sig. [REDACTED] nata in Napoli il 16-08-1966 C.F.: [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED]

Gli scriventi hanno accettato l'incarico rispettivamente in data in data 11.03.2021 e 12.03.2021..

Il Sig. [REDACTED] sono rappresentati e assistiti, dall'**avv. Gianfranco Circolo** (C.F. CRCGFR78M28F839T) P.E.C. gianfrancocircolo@avvocatinapoli.legalmail.it) con studio in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14, tel. 3463666334 ove i proponenti hanno eletto domicilio, nonché dall'advisor dr. Francesco Di Gennaro.

Il Sig. [REDACTED] si trovano in situazione di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lettera c 6 CCII, ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;”*

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

I proponenti:

- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Presupposto di accesso alla procedura è, infatti, il verificarsi di uno stato di crisi ed insolvenza ove:

- per crisi *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- per insolvenza *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.*

## **2. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.**

La previsione in capo al professionista facente funzioni di O.C.C., ai sensi del CCII, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano devono svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori. A tal fine i sottoscritti dichiarano che:

- sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f;
- non sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non sono coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non sono legati al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- non hanno prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo a favore del debitore.
- non sono legati al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Peraltro, come indicato dall'ODCEC nelle direttive impartite agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo l'avvocato ed eventualmente il commercialista, porti all'individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori.

### **3. Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII inerente al caso specifico.**

I sottoscritti ritengono di condividere l'elaborazione del piano predisposto dai ricorrenti, secondo la figura del "piano di ristrutturazione dei debiti", previsto dall'art. 67 e seguenti del CCII. Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quali persone fisiche per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale). La sig.ra [REDACTED] è casalinga, il sig. [REDACTED] Michele attualmente è dipendente a tempo indeterminato della società GH Napoli S.p.A. dal 01-08-2008. Precedentemente è stato titolare della ditta individuale "[REDACTED]" con P. IVA 03743431219 attribuita il 10/12/1999 quale artigiano fino alla fine del 2008 (riparazione e sostituzione di pneumatici) e per tale motivo sono legittimati alla presentazione del "piano di ristrutturazione del debito".

Lo scopo del presente incarico è, dunque, quello di:

Predisporre, ai sensi del comma 2 dell'art 68 CCII una relazione particolareggiata alla proposta di Piano della ristrutturazione del debito presentata dai Debitori, il cui obiettivo è quello di:

- a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e la diligenza impiegata dai Debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b. esporre le ragioni dell'incapacità dei Debitori di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c. dare una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d. indicare i costi presunti della procedura;

Indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito suo disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

In tal senso, la proposta di piano come formulata dai debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67, comma 2 del CCII; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

**4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2 lettera e CCII.**

Come evidenziato nel certificato di famiglia allegato, il nucleo familiare è composto da:

- ██████████ (proponente)
- ██████████ (coniuge)

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti e per il mantenimento della famiglia indicate dei ricorrenti, ovvero, le spese mensili necessarie alle esigenze quotidiane, queste sono riepilogate nella seguente tabella:

SPESA	IMPORTO
LUCE	€ 50,00
ACQUA	€ 35,00
GAS METANO	€ 50,00
TARI/TARSU 1	€ 25,00
CONDOMINIO	€ 60,00
ASSICURAZIONE AUTO TG. BV325 PL	€ 37,00
BOLLO AUTO	€ 15,00
TELEFONO FISSO ed INTERNET	€ 25,00
UTENZE MOBILI	€ 20,00
VITTO (alimenti e cura della casa)	€ 250,00
VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE RICORRENTI	€ 50,00
VARIE (cura della persona, abbigliamento, manutenzione casa ecc)	€ 50,00
Fitto	€ 600,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.267,00</b>

**5. Analisi del piano e verifica del sovraindebitamento.**

I Debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da consentire all'Organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dai Debitori sono di seguito riassunte.

**5.1 Attivo**

Come evidenziato dall'istante, attualmente le entrate si basano essenzialmente sul reddito da lavoro dipendente del sig. Amoroso, nonché di una piccola pensione di invalidità che percepisce la sig.ra Nocerino.

(Allegati n. 12: ); di seguito la tabella riassuntiva:

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO NETTO ANNUO ██████████	REDDITO NETTO ANNUO NOCERINO	REDDITO NETTO MENSILE TOTALE
730 2020	€ 17.477,00	€ 3.874,00	€ 1.525,07
730 2021	€ 14.259,00	€ 3.874,00	€ 1.295,21
730 2022	€ 17.145,00	€ 3.874,00	€ 1.501,36

Il patrimonio attivo dei coniugi sig.ri [REDACTED] è il seguente:

Il sig. [REDACTED]:

Beni Immobili:

- non ci sono beni immobili registrati intestati al sig. [REDACTED]. (l'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla via Giuseppe Guerra 23 di circa mq. 40,40, riportato in catasto al foglio 5, particella 3, subalterno 4, categoria C1, classe 4, consistenza mq. 35, superficie catastale 35 mq, rendita catastale € 992,37 ex via Cavalli di Bronzo, 11, piano terra, int. 36, oggetto di procedura esecutiva ed aggiudicazione per € 25.407,42);

Beni mobili:

- Autovettura TG NAT40294 immatricolata nel 1989, ed acquattata nel 1996, sottoposta a fermo amministrativo e risulta venduta come da certificazione allegata ma l'atto non è stato registrato al PRA;
- Motociclo Yamaha TG PI123338 immatricolata nel 1986 ed acquistata nel 2014, valore € 400,00, sottoposto a fermo amministrativo da parte della Municipia SPA, venduto come da certificazione allegata il 25-02-2020 ma non risulta ancora registrato al PRA;

la sig.ra [REDACTED]:

- non risultano beni immobili;

beni mobili registrati:

- auto TG BV 325 PL marca Toyota immatricolata il 11-07-2001, acquistata il 08-08-2019 valore commerciale € 600,00, attualmente in uso dalla famiglia;
- autovettura Alfa Lancia TG IM267740 immatricolata il 29-06-1990, acquistata il 28-01-2000. Attualmente non è più in possesso della sig.ra [REDACTED].

### ***Passivo***

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza per sovraindebitamento si intende: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;”*;

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento degli istanti e la sua evoluzione storica, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

A tal proposito gli scriventi Gestori hanno provveduto alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente, mediante l'analisi della seguente documentazione:

- Certificazione CRIF e CTC per i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] da cui si evince la situazione debitoria dei richiedenti.
- Dichiarazione certificazione del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti.
- Visura immobiliare in testa al sig. [REDACTED] dal quale risulta l'inesistenza di terreni e fabbricati su tutto il territorio nazionale.

- Visura PRA intesta ai sig.ri. [REDACTED] da cui si evince che nei fatti hanno una sola autovettura;
- Visura Centrale rischi Banca d'Italia in testa ai coniugi [REDACTED] aggiornata.

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come accertata dall'O.C.C, è la seguente:

- 1- Mutuo intestato al sig. [REDACTED] e fideiussore la sig.ra [REDACTED] stipulato in data 22 giugno 2005, con atto per Notar Dott. Paola de Dominicis rep. n. 3483 racc. n. 424 con la Unicredit Banca Spa per € 80.000,00 per acquisto immobile sito in San Giorgio a Cremano alla via Giuseppe Guerra 23 di circa mq. 40,40. Importo rata mensile € 899,48 Debito residuo al 04-04-2012 era pari ad € 79.968,62; L'immobile è stato oggetto della procedura esecutiva RGE n. 858/2013 aggiudicato ad € 25.407,42.
- 2- C/C n. 10459349 debito residuo al 04-04-2012 € 7.155,65

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	DATA	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	RATA
Unicredit Banca Spa Mutuo	02-06-2005	€ 80.000,00		€ 899,48
<b>TOTALE</b>		<b>€ 899,48</b>		

le **rate mensili da sostenere** per ripianare i debiti sono decisamente maggiori rispetto alle entrate, come emerge dal prospetto che segue:

**Nel complesso, l'esposizione debitoria mensile è pari ad euro**

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 899,48	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.267,00	
STIPENDIO [REDACTED]		€ 1.203,36
PENSIONE [REDACTED]		€ 298,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.166,48</b>	<b>€ 1.501,36</b>
<b>SQUILIBRIO</b>		<b>- 665,12</b>

Pertanto, considerato che l'esposizione debitoria mensile è pari ad euro 899,48, che le spese mensili medie dichiarate sono pari ad euro 1.267,00, si rileva che la situazione patrimoniale rappresentata risulta essere di eccedenza irreversibile delle passività arretrate rispetto alle attività prontamente liquidabili. Dunque, in linea di principio, vi è una situazione in cui il totale delle attività patrimoniali supera le passività, con conseguente impossibilità di estinguere le passività scadute e quelle con scadenza a breve termine.

Tenuto conto della incapacienza e della somma disponibile, il ricorrente propone una riduzione percentuale complessiva della massa debitoria per garantire un pagamento in percentuale del debito.

#### **6. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumerle.**

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Di seguito la narrazione del perché i coniugi ██████████ non sono più riusciti ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti:

“...il sottoscritto ██████████, parte mutuataria nonché datrice di ipoteca, unico componente della famiglia a lavorare al fine di garantire una stabilità lavorativa ed economica maggiore alla mia famiglia decisi di acquistare l'immobile dove svolgevo la mia attività da artigiano (riparazione e sostituzione pneumatici) di concerto con mia moglie la sig.ra Elena ██████████ che fece da fideiussore. La mia attività era aperta dal 1999. L'attività commerciale è entrata in difficoltà con il sopraggiungere della crisi del 2005 a seguire. Alcuni clienti non hanno coperto la loro debitoria (asegni impagati allegati) e pertanto sono stato costretto a chiudere alla fine del 2007 anche se formalmente la P. Iva è stata chiusa il 18-12-2009. Fortunatamente sono stato assunto ad agosto del 2008 con la società GH Napoli Spa. con un contratto iniziale part-time e a tempo determinato. Negli anni successivi, sono stato collocato in disoccupazione fino al 15-01-2015 quando sono stato assunto a tempo indeterminato. Di conseguenza non sono più stato in grado di pagare il mutuo. La Banca Unicredit, nonostante le varie richieste di sospensione e di abbassare la rata mensile, ha proceduto con l'esecuzione dell'immobile fino ad arrivare alla vendita all'asta a settembre 2021. Nonostante tutto ciò, la società Securitisation srl, cessionaria della Unicredit, ha continuato ad attivare le procedure esecutive fino ad arrivare al pignoramento presso terzi...”

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quel rimedio posto ad esclusiva disposizione del consumatore, a condizione che il soggetto non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che non abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti ovvero per due volte in assoluto come dettato dall'art. 69 CCII.

Ebbene, l'art. 69 ccii ha posto, quindi, fine alle incertezze interpretative circa la connotazione della colpevolezza dell'inadempimento del consumatore, idonea ad escludere le condizioni per l'omologa del piano: non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il consumatore che abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento, con colpa grave, malafede o frode.

Se da un lato il requisito della meritevolezza permane e, ove il Giudice ritenga che il consumatore sia in colpa grave, non vi sarà alcuna alternativa alla liquidazione dei beni del consumatore, dall'altro lato, la riforma è volta ad ampliare l'accesso alla procedura a tutte le ipotesi in cui il consumatore abbia erroneamente ritenuto – per imprudenza non grave – di poter adempiere alle proprie obbligazioni.

È bene precisare che i soggetti che possono accedere a tale procedura sono persone con capacità cognitive medie che non operano certo nel mondo delle speculazioni finanziarie.

Quindi il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione del debito era ed è quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore;

Nel caso di specie, le cause dell'indebitamento vanno ricercate nella crisi economica dell'attività svolta dal sig. ██████████ e dall'inadempimento dei suoi clienti.

#### **Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute a data recente**

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi alla data del 23-03-2023 viene riportata nella seguente tabella:

Sig. ██████████

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Privilegio Importo erogato	Chirografo Importo erogato	Importo versato	Debito residuo
----------------------------------	------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	----------------

Fino 1 Securitisation S.r.l. ex Unicredit Banca Spa Mutuo	02-11-2005	€ 80.000,00		€ 33.280,76 circa	€ 89.875,47
ADER [REDACTED]					€ 37.522,85
Regione Campania [REDACTED] (2013-2014-2015)					€ 2.723,10
Comune di San Giorgio a Cremano (Tari dal 2016 al 2021)					€ 1.774,00
Avv. Michele Liguori					€ 2.502,29
Avv. Sarno Sabino					€ 5.304,02
Sig. Monticoli Gennaro					€ 24.464,97
<b>Totale debito residuo</b>					<b>€ 164.166,70</b>

Sig.ra [REDACTED]

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Privilegio Importo erogato	Chirografo Importo erogato	Importo versato	Debito residuo
Fino 1 Securitisation S.r.l. ex Unicredit Banca Spa Mutuo	02-11-2005	€ 80.000,00		€ 33.280,76 circa	€ 89.875,47
ADER [REDACTED]					€ 286,78
<b>Totale debito residuo</b>					<b>€ 90.162,25</b>

Sig. [REDACTED]

Creditore / Rapporto Finanziario	decorrenza	Privilegio Importo erogato	Chirografo Importo erogato	Importo versato	Debito residuo
Fino 1 Securitisation S.r.l. ex Unicredit Banca Spa Mutuo	02-11-2005	€ 80.000,00		€ 33.280,76 circa	€ 89.875,47
ADER [REDACTED]		€ 12.468,06	€ 25.054,79		€ 37.522,85
Regione Campania [REDACTED] (2013-2014-2015)		€ 2.723,10			€ 2.723,10
Comune di San Giorgio a Cremano (Tari dal 2016 al 2021)		€ 1.774,00			€ 1.774,00
Avv. Michele Liguori					€ 2.502,29
Avv. Sarno Sabino					€ 5.304,02
Sig. Monticoli Gennaro					€ 24.464,97
ADER [REDACTED]					€ 276,78
<b>Totale debito residuo</b>					<b>€ 164.453,48</b>

**Totale complessivo esposizione debitoria al 02-03-2023 € 164.453,48**



**Dettaglio ADER**

N. Documento	Ente Creditore	Privilegio	Chirografo
07120100100185323000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	€ 5.768,00	€ 7.686,18
07120150073442874000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI DI		€ 3.366,30
07120160046574753000	MULTIENDE (Num. Enti: 2)		€ 579,15
07120160082161712000	REGIONE CAMPANIA SETT. FINANZE E TRIBUTI	€ 341,60	€ 275,50
67118014709437009000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRO OPERA	€ 864,00	€ 1.147,16
07120180020811085000	MULTIENDE (Num. Enti: 2)	€ 210,09	€ 170,29
07120180025919924000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE	€ 60,00	€ 50,30
07120180025920025000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI DI		€ 3.908,98
07120180036919190000	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO POLIZIA		€ 163,53
67119015721087003000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRO OPERA	€ 969,00	€ 1.252,57
07120190027682152000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE		€ 207,72
07120190027682253000	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO UFFICIO	€ 301,88	
07120190062493870000	PREFETTURA DI NAPOLI II SETTORE UFF.DEPE		€ 679,82
07120190075884052000	MULTIENDE (Num. Enti: 2)		€ 312,06
07120190088105565000	PREFETTURA DI NAPOLI II SETTORE UFF.DEPE		€ 1.310,73
07120190133443469000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE		€ 198,79
07120200005163401000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE		€ 334,35
07120210023537954000	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO UFFICIO	€ 321,10	
07120210030339082000	S.A.P.N.A. - SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA D	€ 330,73	
07120220037697284000	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO UFFICIO	€ 322,18	
67122017759793007000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRO OPERA	€ 2.979,48	€ 3.230,16
07120230002658410000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE		€ 180,31
Totale		€ 12.468,06	€ 25.054,79

**Dettaglio ADER**

N. Documento	Ente Creditore	Privilegio	Chirografo
07120230002826921000	Comune di Napoli -Tributi		€ 286,78
Totale			€ 286,78

È evidente come sia necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire alla famiglia di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

ATTIVO		PASSIVO
Auto TG BV325PL	€ 600,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 164.453,48</b>

## 7. Analisi del merito creditizio dei finanziatori (art. 68 comma 3 CCII);

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (CCII) all'art. 68, terzo comma, prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita."

Nello stesso senso si pone la previsione del comma 2, dell'art. 69 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, in linea con la legge delega, stabilisce sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; il suddetto creditore – finanziatore, non potrà presentare osservazioni al piano né proporre reclamo, avverso l'omologazione, men che meno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

**Orbene, nella fattispecie in esame, rilevato che le poste debitorie derivano nella gran parte da finanziamenti concessi dalle Banche a seguito di valutazione del merito creditizio, si sostiene la meritevolezza del piano proposto.**

### Di seguito dettaglio merito creditizio dei creditori:

1) Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del mutuo ipotecario del 22-06-2005 con la Unicredit Banca Spa già Banca di Roma Spa

(A) Assegno sociale anno 2005	€ 375,33
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 3 persone)	2,24
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.041,08
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 840,74
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile per i nuovi finanziamenti (D-E-F)	€ 200,34
(H) Rata mensile del mutuo n. 0550001190289 con Unicredit Banca Spa	€ 899,48
(I) Disponibilità economica dopo ultimo finanziamento	€ - 699,14

**Si evidenzia che la Unicredit Banca Spa ha erogato il mutuo n. 00550001190289 del 02-06-2005 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)**

## 8. Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. b).

La difficoltà oggettiva da parte del consumatore nell'adempimento delle obbligazioni sottoscritte è dunque, palese. La massa debitoria ripartita per quote mensili in aggiunta alle necessità quotidiane, supera il totale entrate, creando una situazione di impossibilità di adempiere alle scadenze.

In ambito finanziario, indice matematico di tale difficoltà oggettiva è il rapporto rata/reddito.

In termini statistici, il costo della vita nel decennio 2004 – 2014 ha subito un incremento pari a 4,5% (fonte Sole 24 Ore 31 Agosto 2015) Il dato medio complessivo segna addirittura € 2.489,00 di spesa media mensile per un nucleo familiare tradizionale.

A fronte di questi dati, considerata anche la grave situazione economica derivante dal Covid-19, risulta difficile immaginare come una famiglia tradizionale, che non può vantare altre fonti di entrata possa aver affrontato la più importante crisi economico

finanziaria post 1929, senza incrementare il proprio indice di indebitamento, giungendo così alla quasi impossibilità di far fronte alle scadenze sottoscritte.

**9. Atti di disposizione degli ultimi cinque anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 67 c. 2 lett. c CCII).**

Nel periodo considerato non risultano atti di disposizione effettuati dal ricorrente.

In merito alla solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, la verifica della centrale rischi ha permesso di evidenziare che, nei limiti delle loro possibilità, gli istanti hanno sempre operato secondo buona fede.

Ad oggi vi sono le seguenti procedure in atto:

- Precetto notificato il 22 maggio 2020 ed atto di pignoramento presso terzi notificato il 12 giugno 2020 da parte della Securitisation S.r.l. in testa ai sig.ri N [REDACTED];
- Atto di precetto notificato il 16-03-2021 in testa al sig. [REDACTED] da parte dell'avv. Michele Liguori;

**10. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.**

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C. In particolare l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di O.C.C. nominato dal Giudice, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, i sottoscritti hanno concordato con i ricorrenti un compenso complessivo prededucibile pari ad euro € 3.707,35 compreso Iva ed oneri di legge, così come previsto dalla legge.

Per l'assistenza tecnica di parte il compenso concordato tra le parti è di € 3.000,00 (il 75% di € 4.000,00 accertato)

**L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:**

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;*
- b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati...*

**11. Esposizione della proposta e valutazione alla probabile convenienza dell'alternativa liquidatoria (art.67 comma 4 CCII);**

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. [REDACTED] sig.ra [REDACTED], stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

**PREDEDUZIONE**

Compensi assistenza di parte pari ad € 3.000,00 (75% di € 4.000,00 Iva accessori inclusi) ed i compensi dell'OCC pari ad € 3.707,35 Iva ed accessori inclusi saranno pagati in prededuazione, nel dettaglio:

**CREDITORI PRIVILEGIATI**

- Pagamento tari/Tarsu comune di San Giorgio a Cremano al 100,00% pari ad € 1.774,00;
- Pagamento Regione Campania – tasse di circolazione anno 2013-2014-2015 al 100,00% pari ad € 2.723,10;

- Pagamento del creditore privilegiato ADER [REDACTED] al 100,00% pari ad € 12.468,06;

#### CREDITORI CHIROGRAFARI

- ADER [REDACTED] Chirografo al 10,00% pari ad € 2.505,48
- ADER [REDACTED] chirografo al 10,00% pari ad € 27,68
- Pagamento del creditore chirografario Fino 1 Securitisation S.r.l. al 10,00 % pari ad € 8.987,55
- Pagamento del creditore avv. Michele Liguori al 10,00% pari ad € 250,23;
- Pagamento del creditore avv. Sarno Sabino al 10,00% pari ad € 530,40;
- Pagamento del creditore sig. Monticoli Gennaro al 10,00% pari 244,65.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il **QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI**

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compensi OCC	€ 3.707,00	<b>€ 3.707,00</b>		<b>100,00 %</b>
Compensi assistenza legale	€ 4.000,00	<b>€ 3.000,00</b>	€ 1.000,00	<b>75,00 %</b>
Comune di San Giorgio a Cremano	€ 1.774,00	<b>€ 1.774,00</b>		<b>100,00%</b>
Regione Campania [REDACTED]	€ 2.723,10	<b>€ 2.723,10</b>		<b>100,00 %</b>
ADER [REDACTED]	€ 12.468,06	<b>€ 12.468,06</b>		<b>100,00 %</b>
Securitisation S.r.l. ex Unicredit Banca Spa Mutuo	€ 89.875,47	<b>€ 8.987,55</b>	€ 80.887,92	<b>10,00 %</b>
ADER [REDACTED]	€ 25.054,79	€ 2.505,48	€ 22.549,31	<b>10,00 %</b>
ADER [REDACTED]	€ 286,78	€ 28,69	€ 258,09	<b>10,00 %</b>
Avv. Michele Liguori	€ 2.502,29	€ 250,22	€ 2.252,07	<b>10,00 %</b>
Avv. Sarno Sabino	€ 5.304,02	€ 530,40	4.773,62	<b>10,00 %</b>
Sig. Monticoli Gennaro	€ 24.464,97	€ 2.442,50	€ 22.022,47	<b>10,00 %</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 172.160,48</b>	<b>€ 38.417,00</b>	€ 133.743,48	<b>22,29 %</b>

**TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 38.417,00**

**POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 252,75**

**ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: n. 12,67 anni (n. rate 152)**

I creditori chirografari andrebbero soddisfatti in media del 10,00%, mentre al creditore privilegiato verrebbe riconosciuto un importo (pari al 100,00% del credito residuo);

Considerando la spesa massima che la proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova debitoria in poco più di 12,57 anni, lasso temporale che, considerata l'età degli istanti, appare congruo.

Di seguito la tabella della nuova debitoria con gli importi da pagare e la durata delle rate.

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
----------------------------------	---------	------	--------------------------	--------

Compensi OCC	€ 3.707,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 26 Rata n. 27	n. 26 X € 139,70 n. 1 X € 74,80	€ 3.632,20 <u>€ 74,80</u> € 3.707,00
Compensi assistenza legale	€ 3.000,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 26 Rata n. 27	n. 26 X € 113,05 n. 1 X € 60,70	€ 2.939,30 <u>€ 60,70</u> € 3.000,00
Comune di San Giorgio a Cremano	€ 1.774,00	Rata n. 27 Dalla rata 28 alla rata n. 93 Rata n. 94	n. 1 X € 12,26 n. 66 X € 26,43 1 X € 17,36	€ 12,26 € 1.744,38 <u>€ 17,36</u> € 1.774,00
Regione Campania ██████████	€ 2.723,10	Rata n. 27 Dalla rata 28 alla rata n. 93 Rata n. 94	n. 1 X € 18,82 n. 66 X € 40,57 1 X € 26,66	€ 18,82 € 2.677,62 <u>€ 26,66</u> € 2.723,10
ADER ██████████	€ 12.468,06	Rata n. 27 Dalla rata 28 alla rata n. 93 Rata n. 94	n. 1 X € 86,17 n. 66 X € 185,75 n. 1 X € 122,39	€ 86,17 € 12.259,50 <u>€ 122,39</u> 12.468,06
Securitisation S.r.l. ex Unicredit Banca Spa Mutuo	€ 8.987,55	Rata n. 94 Dalla rata n. 95 alla rata n. 152	n. 1 X € 52,07 n. 58 X € 154,06	€ 52,07 <u>€ 8.935,48</u> € 8.987,55
ADER ██████████	€ 2.505,48	Rata n. 94 Dalla rata n. 95 alla rata n. 152	n. 1 X € 14,38 n. 58 X € 42,95	€ 14,38 <u>€ 2.491,10</u> € 2.505,48
ADER ██████████	€ 28,69	Rata n. 94 Dalla rata n. 95 alla rata n. 152	n. 1 X € 0,27 n. 58 X € 0,49	€ 0,27 <u>€ 28,42</u> € 28,69
Avv. Michele Liguori	€ 250,22	Rata n. 94 Dalla rata n. 95 alla rata n. 152	n. 1 X € 1,40 n. 58 X € 4,29	€ 1,40 <u>€ 248,82</u> € 250,23
Avv. Sarno Sabino	€ 530,40	Rata n. 94 Dalla rata n. 95 alla rata n. 152	n. 1 X € 3,18 n. 58 X € 9,09	€ 3,18 <u>€ 527,22</u> € 530,40
Sig. Monticoli Gennaro	€ 2.442,50	Rata n. 94 Dalla rata n. 95 alla rata n. 152	n. 1 X € 14,04 n. 58 X € 41,87	€ 10,56 <u>€ 2.428,46</u> € 2.442,50
TOTALI	€ 38.417,00	Dalla rata n. 1 alla rata 152	n. 152 X € 252,75	€ 38.418,00 *

## 11.1 FATTIBILITA' DEL PIANO ed ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

### FATTIBILITA'

Al fine di sostenere la fattibilità del Piano, si devono considerare:

Al fine di sostenere la fattibilità del Piano, si devono considerare:

- spesa media mensile pari ad € **1.217,00 (2 componenti nel nucleo familiare)**;
- il reddito medio degli istanti pari ad € **1.470,00**, costituito dallo stipendio del sig. ██████████;

Pertanto la rata di € 252,75 è fattibile e sostenibile;

### ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

*Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII i è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

Ebbene, i coniugi ██████████, non sono intestatari né di immobili né di terreni come da visure allegate.

Per quanto attiene ai beni mobili registrati, risulta solo l'auto TG BV325PL "Toyota Yaris" immatricolata il 05-08-2001 ed acquistata il 19-04-2017, valore commerciale circa € 600,00.

Pertanto, a parere dello scrivente, non ci sono beni o diritti da liquidare.

Per quanto riguarda le procedure esecutive presso terzi occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

In pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

Nel caso di specie, lo stipendio del sig. ██████████ è già sottoposto a pignoramento dal mese di gennaio del 2020 da parte della Fino 1 Securitisations S.r.l. cessionaria della Unicredit Banca per un totale di € 89.875,47 oltre interessi e spese. La trattenuta è pari ad € 200,78 e pertanto il pignoramento termina alla fine del 2057 ossia fra circa 448 rate.

Nella proposta testé presentata, tutti i creditori saranno soddisfatti in un arco temporale di 12,67 anni con una rata costante di € 252,75.

Pertanto alla luce di quanto fin qui riportato e

### **Rilevato**

- che in osservanza di quanto disposto dall'art.67 comma 4, l'OCC e per esso i gestori sono tenuti ad esprimere un giudizio sulla probabile convenienza all'alternativa liquidatoria;
- che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti permette agli scriventi di

**ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO**

## **12. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo alla domanda (art. 68 comma 2 lettera c CCII)**

Ai fini del perfezionamento della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di debiti del consumatore, gli scriventi sono tenuti, inoltre, a rilasciare giudizio di completezza del deposito dei documenti richiesti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.

### **rilevato**

- che è stata esaminata la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti Consumatore redatta ai sensi dell'art. 67 CCII
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda in parola;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati e delle notizie fornite dai debitori con le informazioni reperite dalle banche dati pubbliche e dai dati e notizie fornite dai creditori;

### **ritenuto**

- che i controlli e le verifiche eseguite consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico dei beni di proprietà degli istanti risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovraindebitati;
- che l'elenco dei creditori riportato nel piano individua correttamente i soggetti interessati dalla procedura, l'ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento ai creditori indicati nella domanda di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore non siano ragionevoli o non attuabili;

Tutto ciò premesso, i Gestore della Crisi da sovraindebitamento

### **ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 comma 2 lettera c) del CCII.

### **13. Conclusioni.**

Passando alla valutazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto, esso contiene tutti gli elementi essenziali ai fini dell'ammissibilità dello stesso, ovvero:

- l'indicazione della proposta in termini di messa a disposizione di elementi patrimoniali e reddituali;
- la tempistica prevista per l'esecuzione degli eventuali atti di liquidazione e dei pagamenti;
- l'eventuale divisione in classi;
- le somme che vengono attribuite a ciascun creditore.

In conclusione, da quanto esposto, sulla base della documentazione presentata, si rileva, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, l'assenza di colpa grave, malafede o frode; ai sensi dell'art. 69, comma 2 ai fini della concessione dei finanziamenti, i soggetti

finanziatori non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al loro reddito disponibile.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, gli scriventi quali incaricati dall' Organismo di Composizione della Crisi COA di Napoli alle funzioni di Gestore della Crisi, attestano la fattibilità del piano proposto dai coniugi [REDACTED].

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, delle spese per il mantenimento degli istanti, dell'ADER nonché una percentuale che si attesterebbe sul 19,28 % del debito complessivo.

Si allega:

1. Istanza nomina del Gestore da parte dell'Organismo COA di Napoli;
2. Accettazione quale OCC;
3. Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore;
4. carta di identità e codice fiscale in testa ai coniugi;
5. cumulativo matrimonio, residenza stato di famiglia;
6. certificazione PRA in testa ai proponenti;
7. visura immobiliare per soggetto inesistenza fabbricati e terreni;
8. estratto previdenziale in testa alla sig.ra [REDACTED];
9. estratto previdenziale in testa al sig. [REDACTED] [REDACTED];
10. Certificazione Unica in testa a al sig. [REDACTED] [REDACTED]
11. visura Crif e CTC
12. Centrale Rischi Banca d'Italia in testa al sig. Amoroso
13. Centrale Rischi Banca d'Italia in testa alla sig.ra [REDACTED]
14. Contratto di mutuo. Precetto e pignoramento;
15. estratto di ruolo ADER [REDACTED]
16. estratto di ruolo ADER [REDACTED]
17. determinazione compenso OCC come da DM 202/2014 art. 16;
18. Autocertificazione Casellario in testa ai coniugi
19. Busta paga sig. [REDACTED]
20. atto di pignoramento avv.to Liguori;
21. atto di intervento sig. [REDACTED]
22. precisazione avv. Sarno
23. Convenzione assistenza tecnica.

Napoli, 18.04.2023

I Professionisti incaricati in funzione di OCC

Avv. Stefano Ruocco

Avv. Alina Farina